**FONDAZIONE CARIVIT**

**REGOLAMENTO DI EROGAZIONE**

Approvato dal Consiglio di Indirizzo nella seduta del 25 giugno 2001

Modificato dal Consiglio di Indirizzo nelle sedute del 25 ottobre 2004, del 26 marzo 2013 e del 25 ottobre 2016

**Art.1**

*(Ambiti di applicazione)*

1. Il Presente Regolamento, adottato ai sensi dell’art. 4 comma 2 dello Statuto della Fondazione Carivit di seguito indicata “Fondazione”, disciplina l’esercizio dell’attività istituzionale della Fondazione, stabilisce i criteri e le modalità con i quali la stessa attua gli scopi statutari e persegue la trasparenza dell’attività e l’efficacia degli interventi, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni definita in sede Acri e del Protocollo d’Intesa Acri-Mef del 22 aprile 2015.

Ai fini del presente Regolamento si applicano altresì le definizioni di cui all'art. 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

**Art. 2**

*(Principi generali)*

1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio.
2. Interviene nei settori rilevanti ed eventualmente in altri settori scelti dal Consiglio Indirizzo nell’ambito dei settori ammessi, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, dando rilievo alla valenza sociale, culturale ed economica delle iniziative, con specifico riguardo alla realtà del Territorio della Provincia di Viterbo.
3. Opera secondo criteri di economicità e di programmazione, annuale e pluriennale, in aderenza al principio costituzionale di sussidiarietà.
4. Al fine di preservare il patrimonio, la Fondazione opera affinché i flussi annui di spesa totale, comprensivi di erogazioni e di spese di funzionamento, siano coerenti con i flussi reddituali generati dall’investimento del patrimonio.
5. Nella definizione delle politiche di bilancio ed erogative la Fondazione persegue obiettivi di stabilizzare le erogazioni nel tempo e di realizzare una equilibrata destinazione delle risorse tra impegni annuali, pluriennali e continuativi.

**Art. 3**

*(Modalità di perseguimento delle finalità istituzionali)*

1. La Fondazione per il perseguimento delle proprie finalità opera attraverso “progetti di terzi ” o “progetti propri”.
2. I progetti di terzi sono interventi promossi e realizzati da soggetti terzi che ne sono titolari e responsabili sia dal punto di vista del contenuto che dal punto di vista amministrativo contabile.
3. I progetti propri sono progetti della cui attuazione la Fondazione è direttamente responsabile, anche mediante l’esercizio diretto e\o indiretto di imprese strumentali, coordinando le azioni degli altri soggetti eventualmente coinvolti e sostenendone direttamente i costi.
4. Possono ottenere erogazioni esclusivamente le attività e le organizzazioni aventi un indiscusso valore sociale e suscettibili di incidere positivamente ed in maniera rilevante nel settore di riferimento, tenuto conto dell’entità dell’erogazione, del settore verso cui è rivolta, nonché dell’ambito territoriale di operatività.

Per “erogazione” si intende qualsiasi finanziamento diretto o indiretto, in denaro o in natura, effettuato dalla Fondazione a favore di altri soggetti pubblici o privati, per la realizzazione di progetti nei settori di intervento della Fondazione medesima.

**Art. 4**

*(Soggetti destinatari)*

1. La Fondazione può disporre erogazioni esclusivamente a favore di soggetti che presentino cumulativamente i requisiti di cui al presente articolo, quelli previsti dalla legge, quelli tempo per tempo dettati dall’Autorità di vigilanza di cui all’art. 2, comma 1, lett. i) della legge 23 dicembre 1998, n. 461 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I soggetti destinatari delle erogazioni devono in ogni caso:

a) perseguire scopi di utilità sociale o di promozione dello sviluppo economico;

b) operare stabilmente nei settori di intervento della Fondazione ed in particolare in quelli ai quali è rivolta l’erogazione;

c) non avere finalità di lucro;

d) dare garanzie idonee di affidabilità in ordine al perseguimento degli scopi proposti e alla continuità del loro operato entro un arco temporale sufficientemente ampio in relazione all’ammontare delle risorse richieste alla Fondazione.

3. Sotto il profilo soggettivo, possono proporre iniziative:

a) i soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, dotati di personalità giuridica, nonché le imprese strumentali, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h) del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153;

b) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381;

c) le imprese sociali di cui al d.lgs. 24 marzo 2006 n.155;

d) le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell’informazione e del tempo libero;

e) altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro, privi di personalità giuridica, che perseguono scopi di utilità sociale nel territorio di competenza della Fondazione, per iniziative o progetti riconducibili ad uno dei settori di intervento.

1. Non sono ammesse erogazioni apersone fisiche e, dirette o indirette, a favore di imprese di qualsiasi natura, con esclusione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui al precedente comma, partiti o movimenti politici, organizzazioni sindacali o di patronato. Sono privilegiate le erogazioni a favore di attività che si concludono entro un arco temporale definito o che, perdurando nel tempo, siano in grado di raggiungere un grado elevato di autonomia economica. Tutte le iniziative dovranno precisare i tempi massimi di esecuzione superati i quali, in assenza di richieste di proroga e in mancanza di giustificati motivi, si potrà provvedere alla revoca dell’erogazione concessa.

Non verranno prese in considerazione richieste di contributo ove siano presentate da componenti gli Organi e/o il rispettivo coniuge, i parenti e gli affini sino al quarto grado incluso.

5. La Fondazione può aderire ad organizzazioni nazionali e internazionali che realizzino attività coerenti con lo scopo della Fondazione stessa, ad organizzazioni rappresentative delle fondazioni di origine bancaria, o ad enti nazionali ed internazionali associativi di fondazioni. In tali contesti la Fondazione può svolgere la sua attività in ambito territoriale diversi da quello di cui all’art. 2 comma 1, anche con il coordinamento dell’Acri o della Consulta delle Fondazioni del Lazio.

**Art. 5**

*(Piano di programmazione pluriennale)*

1. Ogni tre anni entro il mese di ottobre, il Consiglio di Indirizzo approva il Piano di programmazione pluriennale sull’attività della Fondazione. Il Piano contiene la specificazione degli obiettivi statutari che la Fondazione intende perseguire nei tre anni successivi, ed è aggiornato annualmente con riguardo al triennio di riferimento.
2. Il Piano, tenuto conto dei vincoli e delle determinazioni assunte con riguardo alla gestione ed all’utilizzazione del patrimonio, individua le strategie generali, gli obiettivi da perseguire, le priorità e gli strumenti di intervento nel periodo considerato, evidenziando le risorse da destinare al finanziamento dei diversi settori statutari.
3. Nel Piano sono indicati i settori rilevanti, nonché gli altri settori di intervento nell’ambito di quelli ammessi, nei quali la Fondazione svolgerà la propria attività in conformità alle previsione dello Statuto e del presente Regolamento. Al fine di rendere più efficace ed organica l’azione della Fondazione, il Piano può, per il periodo di riferimento, limitarne l’intervento ad alcune porzioni del territorio di operatività nonché a taluni settori o sotto-settori fra quelli previsti nello Statuto.
4. Il Consiglio di indirizzo può apportare modifiche al Piano di programmazione per ragioni fondate sulla sopravvenienza di eventi imprevisti. Ogni modifica deve essere motivata.
5. Sulla base del Piano di programmazione pluriennale e in conformità a quanto stabilito dalla Carta delle Fondazioni, il Consiglio di Amministrazione adotta specifici strumenti per rendere pubbliche le modalità di assegnazione delle risorse necessarie alla realizzazione di progetti e attività da parte di soggetti terzi e della attività progettuale svolta direttamente dalla Fondazione. Le forme previste dovranno assicurare la più ampia diffusione e pubblicizzazione in modo da garantire la massima trasparenza e pari opportunità di partecipazione di tutti i soggetti.

**Art. 6**

*(Bandi di erogazione)*

1. La Fondazione potrà utilizzare diverse forme di bando di erogazione e strumenti assimilati per selezionare i soggetti, i progetti e le attività da sostenere. Ogni bando prevederà, in coerenza con quanto previsto dalla Carta delle Fondazioni, il processo complessivo, i soggetti che possono partecipare, i criteri di valutazione ed i principi di gestione, monitoraggio, rendicontazione e valutazione delle iniziative. I bandi di erogazione sono resi pubblici secondo le modalità di cui all’art. 13.
2. Il contenuto dei bandi è approvato dal Consiglio di Amministrazione.
3. L’utilizzo dei bandi di erogazione non è da ritenersi comunque vincolante nei casi in cui si ritenesse opportuno improntare a criteri di maggior flessibilità i flussi erogativi nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 2.

**Art. 7**

*(Progetti propri a gestione diretta e\o tramite impresa strumentale)*

1. Per il perseguimento delle finalità precisate nel Piano di programmazione pluriennale la Fondazione oltre alla attività erogativa gestita attraverso i bandi di cui al precedente articolo può promuovere e realizzare “progetti propri ”.
2. Il Consiglio di Amministrazione predispone, per ciascun progetto della Fondazione, un “documento di progettazione” aggiornato periodicamente a cadenza semestrale che specifica gli obiettivi perseguiti, la strategia utilizzata, i soggetti coinvolti ed il loro ruolo, i tempi previsti per la realizzazione, le risorse economiche ed umane della Fondazione impegnate (anche in prospettiva pluriennale) e lo stato di avanzamento del progetto.
3. Ogni “documento di progettazione” è fatto pervenire al Consiglio di indirizzo a periodicità prefissata ed è reso disponibile per la consultazione pubblica attraverso il sito Internet della Fondazione.
4. Prima dell’avvio di un “progetto della Fondazione” il Consiglio di Amministrazione può realizzare uno “studio di fattibilità” del progetto stesso. Per la realizzazione dello studio di fattibilità la Fondazione può valersi della collaborazione di singoli esperti o di organizzazioni specializzate, selezionate eventualmente attraverso “bandi per la progettazione”.
5. Per la realizzazione dei “progetti della Fondazione”, il Consiglio di Amministrazione e lo staff della Fondazione possono collaborare, sia nelle fasi progettuali che in quelle di realizzazione e di valutazione, con soggetti esterni che — per le loro caratteristiche organizzative e per la qualità ed efficienza dei servizi erogati — sono in grado di supportare la Fondazione nel perseguimento degli obiettivi progettuali.

**Art. 8**

*(Richieste di contributo extra bando)*

1. Al di fuori delle modalità e dei termini previsti all’art. 6 potranno essere selezionati progetti e iniziative non oggetto di altri interventi erogativi che siano coerenti con gli obiettivi programmatici della Fondazione. Le relative proposte dovranno essere presentate secondo appositi modelli predisposti dalla Fondazione.

Le proposte saranno valutate ad insindacabile giudizio della Fondazione.

L’erogazione sarà regolata da modalità di erogazione e rendicontazione economica per analogia con altre forme già previste, oltre alle modalità di monitoraggio e valutazione dell’iniziativa.

**Art. 9**

*(Delibera delle erogazioni)*

1. Le decisioni in ordine alle erogazioni sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.
2. Ove sia ritenuto utile, il Consiglio di Amministrazione può avvalersi del parere di Comitati costituiti al suo interno, eventualmente con la partecipazione di altri soggetti di riconosciuta indipendenza e dotati di particolare competenza e professionalità nel campo verso cui è diretta l’erogazione.
3. Su ogni decisione assunta, il Consiglio di Amministrazione redige un verbale contenente le motivazioni specifiche che giustificano le erogazioni a favore di alcune richieste di contributo ed il rifiuto di altre.
4. Il verbale, unitamente agli eventuali rilievi fatti pervenire dai soggetti richiedenti, è posto a disposizione dei componenti gli altri Organi della Fondazione nonché di tutti gli altri soggetti interessati che vogliano prenderne visione o estrarne copia.
5. Ogni decisione, positiva o negativa, sulle richieste di erogazione è comunicata ai richiedenti per iscritto, anche per fax o posta elettronica, normalmente entro sessanta giorni dall’assunzione da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
6. Prima di assumere la decisione definitiva in ordine ad ogni erogazione che impegni la Fondazione per un importo superiore ai 50.000 euro deve essere acquisito il parere dell’Organo di controllo. Della decisione deve essere data altresì comunicazione al Consiglio di indirizzo.

**Art. 10**

*(Effettuazione dell'erogazione)*

1. Il Segretario generale sovrintende alle procedure di erogazione successive alla deliberazione ed assicura che le decisioni assunte siano attuate con puntualità e completezza. Il Segretario generale assicura la Presidenza con puntuale informativa delle esecuzioni anche al fine della relative comunicazioni al Consiglio di Amministrazione.
2. Alla comunicazione sulla decisione positiva riguardante l’erogazione è altresì allegato un modulo di accettazione dell’erogazione contenente le indicazioni sulle modalità con cui sarà erogato il contributo; la Fondazione potrà erogare contributi sia nella forma di motivate anticipazioni sulle spese da sostenere per la realizzazione dei progetti che in quella del rimborso delle spese effettivamente sostenute e adeguatamente rendicontate.
3. Nel modulo sono specificati gli obblighi di rendicontazione e gli altri oneri posti a carico del beneficiano al fine di garantire un corretto utilizzo dei fondi ricevuti nonché di favorire le necessarie verifiche sul loro uso.
4. Il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario e rinviato alla Fondazione entro il termine in esso indicato come condizione per dare inizio all’erogazione.
5. L’effettuazione dell’erogazione fa sorgere in capo al soggetto destinatario l’obbligo di inviare alla Fondazione, a conclusione del progetto, una relazione dettagliata sulla sua realizzazione, sui risultati ottenuti, nonché una rendicontazione puntuale delle spese sostenute. Nel caso di erogazioni pluriennali è richiesta una relazione per ogni anno.
6. Le erogazioni possono essere effettuate anche mediante il pagamento di fatture emesse a carico della Fondazione a fronte delle iniziative finanziate.

**Art. 11**

*(Verifica e valutazione dell‘attuazione dei progetti di particolare rilevanza)*

1. Il Consiglio di Amministrazione può affidare ad uno o più dei propri componenti l’incarico di verificare, eventualmente con l’ausilio di esperti, la realizzazione del progetto da parte del soggetto che ha ricevuto i fondi. In mancanza di tale affidamento, l’incarico si intende affidato al Segretario generale.
2. La verifica comporta il controllo sul puntuale rispetto del progetto presentato nelle sue diverse fasi di attuazione anche attraverso la preventiva determinazione di parametri quantitativi e qualitativi. A tal fine, gli incaricati della Fondazione hanno facoltà di chiedere informazioni al soggetto che ha ottenuto l’erogazione nonché di visitare i luoghi in cui il progetto viene realizzato, previo accordo con il soggetto medesimo.
3. A conclusione del progetto e, comunque, in ogni momento in cui lo ritengano necessario, l’incaricato o gli incaricati della Fondazione presentano una relazione sulla sua attuazione all’Organo di amministrazione, tenuto conto della relazione presentata dal soggetto beneficiano.

4. Il mancato rispetto del progetto per causa imputabile al soggetto che ha ricevuto l’erogazione, sanzionato da apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, costituisce motivo di esclusione dalle erogazione della Fondazione per il quinquennio successivo.

**Art. 12**

*(Rapporto annuale)*

1. Entro il mese di marzo, il Consiglio di Amministrazione redige ed approva un Rapporto su tutta l’attività erogativa svolta nell’anno precedente.
2. Il Rapporto è allegato alla relazione annuale sull’attività della Fondazione ed al bilancio consuntivo, e viene reso pubblico nelle forme previste.
3. Il Rapporto è sottoposto all’approvazione del Consiglio di indirizzo ed è comunicato all’Assemblea dei soci.

**Art. 13**

*(Pubblicità)*

1. Lo Statuto, i regolamenti interni, il rapporto e la relazione annuale, i bandi di erogazione, nonché gli altri documenti destinati alla diffusione pubblica riguardanti l’attività della Fondazione sono resi pubblici attraverso i seguenti mezzi:

a) Affissione in apposito albo pubblico, consultabile presso la sede centrale;

b) Pubblicazioni a stampa realizzate a cura della Fondazione ed inviate su richiesta ai soggetti interessati, dietro il rimborso delle sole eventuali spese di stampa e spedizione;

c) Pubblicazione sul sito Internet della Fondazione;

d) Invio, per conoscenza, ai soggetti ai quali è attribuito il potere di designazione dei componenti l’Organo di indirizzo.

**Art. 14**

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nelle forme di cui all’art. 13.

2. Ai contributi per i quali sia stata già presentata domanda di erogazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le procedure e le disposizioni vigenti al momento di presentazione della domanda.